

**ORGANO DI REVISIONE****Verbale n. 13 del 08/09/2021****OGGETTO: Parere su variazione pianificazione fabbisogni del personale 2021-2023.****L'Organo di revisione economico-finanziaria:**

Esaminata la Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 08/09/2021 inerente la pianificazione dei fabbisogni di personale per le annualità **2021-2023**, redatta sulla base delle disposizioni di cui al d.lgs.75/2017 e delle linee di indirizzo del Ministro della pubblica amministrazione del 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.173 del 27/07/2018;

Richiamata la precedente Delibera di Giunta municipale n. 53 del 17/06/2021 ad oggetto: "Piano triennale del fabbisogno del personale 2021/2023 e dotazione organica";

Visti gli articoli 89, comma 5, e l'articolo 91, commi 1 e 2 del TEUL i quali impongono l'obbligo, da parte della giunta comunale, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, sulla necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno del personale compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

Visto l'art. 1, comma 557-quater della legge 296/2006 che impone quale limite di spesa massima la media della spesa sostenuta nel triennio 2011/2013;

Visto l'art. 9, comma 8 del D.L. 78/2010, riferito a tutte le spese di personale che hanno una tipologia di lavoro flessibile, che impone per gli enti in regola con i vincoli della spesa del personale di non superare nell'acquisizione di risorse flessibili il limite della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, riducendola al 50% in caso di mancato rispetto della spesa del personale;

Visto l'articolo 10 del d.lgs. 150/2009 secondo cui "In caso di mancata adozione del Piano della performance (...) l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale", tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 267 del 2000, per gli enti locali, il piano della performance è unificato nel PEG;

Visto il parere della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia (deliberazione n. 461/2015) secondo cui in presenza di una delibera di programmazione di fabbisogno di personale è obbligatorio acquisire preventivamente il parere dell'organo di revisione, sia al fine del controllo finanziario che di una sua valutazione autonoma a supporto dell'ente locale;

Visto il bilancio di previsione **2021-2023** dove sono stati inseriti i limiti finanziari della spesa del personale complessiva;

Visti i pareri tecnici e contabili favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio risorse umane e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

**RILEVATO CHE**

Le linee di indirizzo contenute nel decreto del 8 maggio 2018 del Ministro della PA precisano che l'articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti sulla programmazione del personale non possono assumere nuovo personale, precisando successivamente che tale sanzione scatta sia per il mancato rispetto dei vincoli finanziari e la non corretta applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, sia per l'omessa adozione del PTFP e degli adempimenti previsti dagli articoli 6 e 6-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed, infine che in sede di prima applicazione il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001 decorre dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione delle presenti linee di indirizzo facendo salvi, in ogni caso, i piani di fabbisogno già adottati dall'ente;

In adempimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 75/2017 e delle sopra indicate linee di indirizzo, l'ente ha attivato l'iter di predisposizione del piano triennale del fabbisogno del personale in coerenza con le citate disposizioni legislative;

Nella determinazione della dotazione organica finanziaria sono stati verificati i limiti posti dalla normativa vigente in tema di non superamento della spesa ammissibile corrispondente ad un valore non superiore rispetto al dato medio del triennio 2011-2013, secondo le tabelle allegate alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale in cui sono evidenziati i limiti della dotazione finanziaria teorica con le altre spese del

personale, nonché la dotazione organica finanziaria in termini di personale occupato che sommato al programma di assunzioni previsto e alle altre spese di personale non eccedono i limiti degli importi iscritti nel redigendo bilancio di previsione per il triennio 2021/2023.

Il decreto-legge 34/2019, articolo 33, e in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020 ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente come introdotto dall'art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014 e successive integrazioni;

Il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

Ai sensi dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato risulta essere pari al 15,38%, e che pertanto il Comune si pone al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella 1;

L'art. 4 comma 2 del citato decreto "*i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica*".

Considerato che:

- le assunzioni deliberate nella proposta di atto risultano autorizzate nel rispetto di tutti i vigenti vincoli in materia di assunzione di personale;
- la dotazione organica prevista dall'Ente anche in termini programmatici rispetta le limitazioni poste dal DPCM 17 marzo 2020 in termini di sostenibilità finanziaria della spesa di personale che ne deriva e in funzione del parametro rilevato di spesa di personale su entrate correnti

## **ESPRIME**

parere favorevole all'approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale come da proposta di delibera trasmessa a questo Organo

## **RACCOMANDA**

che nel corso dell'attuazione del Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2021/2023 e all'atto di tutte le assunzioni, venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente introdotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio, con particolare riferimento al mantenimento degli equilibri di sostenibilità finanziaria prescritti dal DPCM 17 marzo 2020.

Il Revisore Unico  
Dott. Sandro Secchiero

